

$\frac{A_{10}}{609}$



Claudio Saporetti

# LA NASCITA DEL DIRITTO

STUDI SULLE LEGGI  
DELLA MESOPOTAMIA ANTICA



Copyright © MMX  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133/A-B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-3169-8

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2010

*Ai miei vecchi Amici\**

\* Vorrei accomunare in questa dedica i miei “antichi” Amici di due gruppi che mi sono stati molto cari in gioventù.

Il primo gruppo era costituito dai ragazzi (poi giovani) dell’Azione Cattolica, con i quali ho vissuto momenti indimenticabili nella Parrocchia di Santa Maria di Fidenza, poi in ambito diocesano nei soggiorni sulle Dolomiti, e da qui nelle scalate, nei campeggi, nei viaggi in moto per tutta l’Italia isole comprese, nelle scampagnate vicino o lontano da casa, talvolta in gruppi, talaltra eravamo solo in due, sempre con uno spirito di amicizia vero e sincero che si rinnova ogni anno quando ci incontriamo, con molta gioia ed anche con un po’ di (serena) nostalgia.

Il secondo gruppo è quello dei miei compagni universitari del Pensionato San Francesco, dell’Università Cattolica di Milano. Anche con loro ho ricordi vivissimi, che ugualmente si rinnovano quasi ogni anno nei nostri periodici incontri, talvolta allietati dalla presenza dell’allora nostro Direttore Spirituale, Don Lisa, che sta continuando la sua eroica missione in Brasile.

Che Dio li benedica tutti.

## Indice

- 9     *Una breve introduzione*
- 11    Capitolo I  
      *Antiche leggi*
- 105   Capitolo II  
      *I §§ 197-198 delle leggi ittite ed i paralleli mesopotamici*
- 113   Capitolo III  
      *Eredità ebraica e medio-assira*
- 123   Capitolo IV  
      *Qualche articolo sumero*
- 131   Capitolo V  
      *Le Leggi di Ešnunna*
- 161   Capitolo VI  
      *La violenza nelle legislazioni mesopotamiche e nella legislazione  
      biblica*
- 209   Capitolo VII  
      *Giurisprudenza medio-assira*

263 Capitolo VIII  
*Tre problemi nelle leggi assire*

275 *Abbreviazioni*



## Una breve introduzione

Questo libro risponde a una richiesta: quella che mi è stata rivolta da più di uno studente che faceva fatica a raggiungere qualche mio scritto sulle antiche leggi del Vicino Oriente, scritto che evidentemente lo interessava. Le biblioteche specifiche non sono dietro l'angolo, il mio libro *Antiche Leggi* è ormai da tempo esaurito (mi dicono che non esiste più nemmeno l'originale Casa Editrice), il testo di qualche relazione, a cui ho avuto qualche volta occasione di accennare nelle mie lezioni, non è facilmente rinvenibile.

L'aver raccolto alcuni scritti sulle leggi non ha certo comportato enorme fatica, ma inconvenienti sì. Difatti spesso non avevo potuto evitare, al momento della vecchia stesura, di ricorrere ad una breve o lunga presentazione delle leggi stesse, come indispensabile premessa. Così il lettore potrà trovare qui delle ripetizioni di dati, utili per ogni scritto, ma inutili e ridondanti per chi volesse leggere il tutto. Né le ripetizioni finiscono qui: ci potrà essere da qualche parte, riproposto o ricordato, qualche mio pensiero erratico, ad esempio sul carcere o sull'interpretazione del § 9 delle Leggi assire, oltre ovviamente a qualche dato bibliografico.

Sono ripetizioni che ho cercato di ridurre eliminando in qualche caso interi brani e sostituendoli con dei rinvii, ma che talvolta si sono rivelate inevitabili, e di cui chiedo scusa.

Un altro "difetto" è lo squilibrio di trattazioni sulle varie raccolte: per esempio vi sono compresi saggi sul medio-assiro, o su Ešnunna, ma non c'è nulla di specifico sul "codice" più noto: quello di Hammurapi.

È ovvio che qui non sono compresi tutti i miei studi sulla giurisprudenza mesopotamica. Non vi sono né le traduzioni delle leggi né le relative note e commenti, e nemmeno varie considerazioni su argomenti specifici, quali ad esempio il matrimonio, la situazione della donna, le tipologie dei contratti di prestito, il tasso di interesse e via dicendo (alcune, relativamente al periodo medio-assiro, pubblicate in coppia con il mio Maestro Karlheinz Deller, e che spero di riproporre in seguito, anche queste almeno in parte, per un pubblico più vasto). Vi comprendo solo qualche articolo, tra cui un breve intervento già pubblicato in una raccolta di studi in onore di Giovanni Pugliese Carratelli, quale ulteriore affettuoso ricordo dei tempi, ormai lontani, in cui sono stato Borsista all'Istituto Italiano per gli Studi Storici, a Napoli, di cui il Professor Pugliese era Presidente.

Ho utilizzato parentesi quadre e tonde: **A.** Secondo l'uso comune, sono comprese nelle parentesi quadre le frasi, le parole, nonché le parti di frasi e di parole che nel testo originale cuneiforme sono scomparse e quindi sono state ricostruite. Ma le ho anche utilizzate per segnalare, nelle *note*, delle aggiunte effettuate ora. **B.** Ho inserito in parentesi tonde qualche aggiunta, più breve, al mio vecchio *testo* (su cui comunque sono raramente intervenuto), specie per qualche spiegazione o rinvio.

Ringrazio chi mi ha concesso, quando necessari, i permessi di pubblicazione, insieme a Salvatore Viaggio ed a mio figlio Gianfranco che mi hanno dato una mano nell'impaginazione del testo, oltre alla Casa Editrice che lo ha accettato.

## Antiche leggi\*

Cos'è la legge? Secondo una definizione, è l'insieme delle norme sulle quali si regolano le azioni degli uomini.

La legge umana è il complesso di quelle norme che regolano la vita della società, mentre la cosiddetta "naturale" è l'insieme dei principi di giustizia che sono connaturati nell'uomo.

Il primo esempio di legge "naturale" è quello di Caino. Nessuno gli aveva proibito di ammazzare il fratello, ma è stato ugualmente condannato: segno che la sua responsabilità era totale e che era dunque perfettamente consapevole di mancare a una norma. Lo ha riconosciuto lui stesso: "Il mio delitto è grande!".

Ce ne vorrà del tempo prima che gli Ebrei possano avere, con Mosè, un insieme di norme, scritte per regolare la loro vita sociale! Arriveranno prima di loro i Sumeri, e poi i Babilonesi, e poi gli Assiri e gli Ittiti, a incidere le loro leggi su tavole, o meglio su tavolette d'argilla, e sulla pietra. Ma sarebbe assurdo pensare che la loro lunga esistenza fino a Mosè, nella terra di Canaan e poi in Egitto, non fosse regolata da un insieme di leggi, custodite e messe in pratica dai loro capi. E così possiamo dire anche dei Sumeri, a cui si devono le prime leggi scritte della storia: fino ad Ur-Nammu, il re "legislatore" più antico finora conosciuto, l'insieme delle norme esisteva certamente, secondo una tradizione millenaria che non era rimasta statica, ma con l'andar del tempo si era via via

modificata e anche arricchita, man mano che la società si evolveva e nascevano nuovi problemi.

Noi non sapremo mai come sono nate esattamente le varie norme della legge “umana”; non è difficile immaginare un adeguamento di questa legge a quella “naturale”, ma è un fatto che non sempre le due leggi coincidono.

Se siamo “naturalmente” portati a condannare l’omicidio, lo stupro, il ladrocinio, ciò non toglie che stragi, violenze e saccheggi fossero permessi, anzi addirittura premiati (anche oggi!) se commessi nei riguardi dei nemici. Il fatto è che l’uomo non può non aver risentito di quelle leggi naturali che regolavano la sua vita quando non si era ancora evoluto: le stesse leggi che regolano la vita degli animali. Ed a queste leggi deve essersi adeguato, sia nel “bene” sia in ciò che oggi chiamiamo “male”.

È vero che ogni tipo di animale vive secondo leggi sue: altra è l’organizzazione in un pollaio, altra in una comunità di api. Ma se tentiamo di guardare quali sono stati, fondamentalmente, i caratteri e le esigenze degli uomini del Vicino Oriente antico, possiamo immaginare che da gran tempo prima che scrivessero le loro leggi abbiano vissuto in tribù, comandati da un capo avente poteri e diritti, ma dove ogni altro membro aveva diritti suoi, tra cui quello di possedere dei beni. Il senso della proprietà, cioè della cosa personale a cui si tiene, era senz’altro vivo nei riguardi della propria donna (o donne), dei figli, del cibo, della casa, tana o capanna o tenda che fosse: beni che ciascuno era naturalmente portato a difendere.

Si trattava dunque di esigenze comuni che hanno generato un vero e proprio “patto sociale”, basato sul principio che il rispetto della persona e dei beni altrui costituiva la garanzia che i beni e la persona propria venissero rispettati. Dunque condanna della sopraffazione, della violenza, del furto, dell’adulterio, del figlio che si ribella al padre, e così via: leggi fondamentali che sono rimaste nell’uomo, e che ovviamente non si adattavano (ed ancora oggi stentano ad adattarsi) all’“altro”, al “diverso”, al membro dell’altro clan, insomma al nemico.

Ciò non toglie che la società sia intervenuta talvolta a modifica-

re la legge naturale (che dire di un'usanza greca, che condannava il furto solo se i ladri si facevano scoprire?), e più spesso ancora a colmarne i vuoti quando la vita in comune degli uomini ha portato a situazioni nuove ed imprevedute ed ai relativi inevitabili problemi.

Possiamo immaginare, comunque, che le nuove norme che si sono via via aggiunte al corpo fondamentale che regolava la vita della società, siano state discusse, e verbalmente emanate in conseguenza di episodi che avevano incominciato a ripetersi frequentemente, e che avevano, come si suol dire, "creato il caso". Per esempio: lo scontro tra due navi. Quando sul Tigri, o sull'Eufrate, o su qualsiasi altro corso d'acqua utilizzato sin dalla più remota antichità, gli uomini navigavano su tronchi, o su zattere, o piccole imbarcazioni di giunchi, probabilmente non avvenivano scontri oppure, se avvenivano, il danno non doveva essere particolarmente rilevante. Ma quando, con l'andar del tempo, i mercanti impararono ad utilizzare le vie d'acqua per trasportare le loro merci, e due barconi carichi di ogni ben di dio si urtavano e affondavano, nasceva la "querelle", e dunque la necessità di risolverla. Ecco perché abbiamo antiche leggi sulla navigazione: se non si fosse creato il caso, nessuno avrebbe pensato ad emanarle.

Il fatto che la norma sia nata da un caso che ne invocava l'esistenza può talvolta aiutare anche a tradurre l'articolo di una legge. C'è per esempio, in una legge assira, la condanna per chi osasse fare qualcosa ad una donna sposata. Il significato dell'azione è dubbio, perché il verbo può essere interpretato in due modi: o "baciare" o "mordere". I due termini, in assiro, si distinguono solo per una consonante gutturale: "q" in un caso, "k" nell'altro. Ma poiché la sillaba che contiene questa gutturale può essere letta sia con la "q" che con la "k", ecco che il significato può essere duplice.

Chi intendeva dunque punire l'antico legislatore? L'ardito baciatore o il crudele morsicatore? Il baciatore, si può senz'altro supporre: dovevano esser certo più numerosi, infatti, coloro che osavano baciare di quanti si dedicassero allo strano passatempo di mordere le

signore. Ed il tipo di punizione (viene tagliato il labbro, non vengono fratturati i denti) lo conferma (ved. per questo più oltre, Cap. 8).

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che accanto alla necessità di risolvere, con norme adatte, i problemi che si presentavano man mano che la società se li creava, c'è stato, da sempre, un intenso desiderio dell'antico uomo orientale di agire nel giusto. E la rettitudine è spesso raccomandata assieme alla carità, alla misericordia, all'amore per il prossimo. Gli elenchi di raccomandazioni scritti in Egitto ed in Mesopotamia, dove sono nate le prime leggi, sono pieni di esempi in questo senso; spesso sono esortazioni rivolte ai figli dai padri, perché era nella famiglia che venivano soprattutto inculcati il senso della giustizia e quello della carità.

Alcuni di questi precetti non si discostano da quelli che molti di noi hanno imparato, da piccoli, al catechismo cattolico: "Da' da mangiare all'affamato, da' da bere all'assetato, vesti l'ignudo, onora il padre e la madre, fa' del bene a chi ti fa del male, ricorda che gli ultimi saranno i primi, non bestemmiare il dio".

Su queste norme che dovevano dirigere gli atti individuali si basava la certezza di avere la riuscita nella vita, la prosperità, la possibilità di avere tanti figli. Il buon comportamento era, insomma, garanzia di successo; e pazienza se si doveva poi constatare che il vicino di casa, ingiusto e farabutto, stava meglio di salute e di beni: nasceranno, per questo, dialoghi drammatici in Mesopotamia, in parallelo con il Giobbe biblico, a incrinare la certezza. Ma per quanto a volte incrinata, questa certezza c'era, derivata dalla convinzione che rettitudine e carità erano l'adeguamento ad un piano divino, e che gli dèi, di conseguenza, non potevano mancare di dare un premio.

Gli dèi sono i signori della giustizia; amano, aiutano, favoriscono chi è giusto. E poiché è dal potere divino che è emanato il potere regale, la volontà e le decisioni del sovrano sono giuste e legittime. Bisogna dunque adeguarsi ed obbedire, anche e soprattutto alle leggi che promulga, che sono regole basilari per tutta la comunità, così come i consigli di rettitudine e di carità sono suggerimenti dei padri e dei saggi rivolti al singolo individuo.

Queste leggi promulgate dai sovrani hanno tutte, quasi sempre, una formulazione ipotetica: “se” qualcuno fa qualcosa, o accade qualcosa, o si verifica una certa situazione, allora si deve agire in un dato modo. La conseguenza, l’apodosi, è la norma di legge, e non sarà fuor di luogo ricordare, qui, che la formula ipotetica è anche quella usata in altri contesti che potremmo chiamare, secondo una terminologia moderna, “scientifici”; nelle prescrizioni di medicina, per esempio: se... (e qui c’è l’osservazione dei sintomi), allora... (e c’è la diagnosi); oppure: se... (ed è la diagnosi), allora... (e c’è la prognosi, o la cura). Oppure nei testi di mantica: se il fegato di un animale ha un dato aspetto, o l’olio assume una particolare forma, o nasce un bambino con un certo *handicap*, o si sogna qualcosa, allora... (e segue la predizione).

Ci sono, è vero, altre formulazioni di leggi (per esempio: “colui che” commette un reato, sarà punito in un tal modo; oppure la forma imperativa: “Non lascerai vivere” ecc.; o la semplice enunciazione di qualcosa, come ad esempio il prezzo di un bene o del noleggio di un mezzo di trasporto). Ma quella ipotetica è la più usata nelle codificazioni antiche.

Prima di considerare una per una queste codificazioni, sarà bene accennare a qualche loro caratteristica, ed a qualche problema che pongono.

Anzitutto, quelli che noi chiamiamo impropriamente “codici” sono in realtà qualcosa di molto diverso dai nostri. Sono raccolte di norme, espresse una accanto all’altra con un succedersi di “argomenti”. Così come non è esistita una “filosofia” nel Vicino Oriente antico, né sono state espresse formule matematiche o teorie linguistiche, ugualmente è mancato qualsiasi tentativo di enucleare principi giuridici. Sarebbe errato, tuttavia, pensare che queste raccolte di leggi altro non siano che un insieme incoerente di norme raffazzonate. All’interno di ogni “argomento” gli articoli sono spesso coerentemente collegati. Di più: esiste anche una “coerenza”, attraverso tempi e luoghi, tra “codice” e “codice”. Si è notato, ad esempio, che nelle norme che puniscono le offese fisiche, le parti del corpo colpite

hanno in tutte le raccolte (da quelle sumeriche alle accadiche, dalle ittite alle bibliche) la stessa sequenza, sia pure con alcune eccezioni e con lacune di volta in volta presenti. All'occhio segue il dente, alla mano segue il piede, segno che doveva esserci una "problematica tradizionale" di cui i vari "codici", pur aggiungendo e talvolta modificando, hanno tenuto conto. Il che ci riporta al discorso, valido anche per le norme giuridiche greche e romane, di quella grande tradizione orale che si riesce ad intuire, con tutto il suo enorme patrimonio di cognizioni, ma che non si può analizzare e studiare perché, appunto, orale, e dunque riconoscibile ed individuabile solo sulla base dei successivi documenti scritti.

Una coerenza di norme comuni nel Vicino Oriente antico, che si sono trasfuse, logicamente in modo diverso, nei vari "codici", è comprensibile anche sulla base di alcuni dati curiosi. Per esempio, il "codice" di Hammurapi prescriveva che una persona rapinata venisse risarcita, nel caso che il bottino non fosse recuperato, direttamente dal distretto a cui apparteneva. La norma è attestata a Babilonia nel XVIII secolo, e non compare nelle leggi dell'Assiria del XIII secolo. Tuttavia in Assiria alcuni documenti proprio di questo periodo mostrano inequivocabilmente che vi era applicata: in due case private differenti della stessa città sono state ritrovate infatti delle ricevute di tasse che i proprietari avevano dovuto pagare per risarcire un loro concittadino di un furto subito ad opera dei soliti ignoti.

Un altro caso ancora: sempre nel "codice" di Hammurapi, ma anche in quello dello stato di Ešnunna, che vedremo poi, si prevede che un nocchiero, colpevole della perdita di una nave e del suo carico, debba risarcire il proprietario. Molto tempo dopo (anche qui XIII secolo), ecco un documento ittita che stabilisce la stessa cosa per un episodio effettivamente accaduto; eppure nelle leggi ittite non compare alcuna norma in proposito.

Possiamo concludere, dunque, che ci fosse un patrimonio generale e tradizionale di norme, o meglio ancora di modelli, a cui i vari "legislatori", se così possiamo chiamarli, hanno attinto.

Un'altra caratteristica dei codici orientali è che nessuno di essi è



completo. Mancano intere materie, né si può certo dire che le materie presenti siano state trattate in modo esauriente. Per contro, vengono esaminati a volte dei casi che, è stato notato, dovevano essere piuttosto rari: poco frequentemente doveva scoppiare una rissa durante la quale una donna provocava ad un uomo la perdita di uno o di ambedue i testicoli, eppure il caso è registrato nelle leggi assire, ed uno simile è contemplato nella Bibbia.

Sconcerta, infine, il fatto che il confronto tra gli articoli di legge ed i verdetti emanati dai giudici riveli delle disparità, anche se i criteri a cui ci si ispirava erano sostanzialmente gli stessi.

Queste constatazioni hanno portato vari studiosi a vedere i “codici” come “monumenti” letterari, ispirati a criteri sani e veri ma non necessariamente compilati per una pratica utilizzazione quotidiana. Un po’ come le iscrizioni reali, in cui i sovrani facevano registrare le loro imprese: riportano fatti sostanzialmente autentici ma certo falsati dalla retorica e dalla necessità dell’autoesaltazione, e quindi non completamente utilizzabili ai fini di una serena ricostruzione degli eventi. Analogamente, i “codici” riportano norme certo basate sull’autentica visione che si aveva a quel tempo della legge, ma non emanate per offrire una soluzione esaustiva di tutta la problematica con cui i giudici avevano costantemente a che fare. Sono monumenti di sapienza giuridica; come le narrazioni di imprese e di conquiste, sono esaltazione anch’essi della grandezza e della capacità del sovrano. E sono un “modello” a cui fare sì riferimento, ma senza l’assoluta necessità di adeguarvisi strettamente.

Questo si è pensato dei “codici”. Ma non sono da tralasciare altre ipotesi che a queste considerazioni si affiancano. Per esempio che essi fossero, in qualche caso almeno, delle aggiunte o delle “riforme” rispetto alle norme precedenti, norme magari non ancora arrivate fino a noi, magari non ancora scritte, magari appartenenti a quella tradizione orale cui si faceva, nei processi, costante riferimento, come oggi ci si riallaccia a precedenti sentenze emesse in casi analoghi a quello discusso.

In ciò potrebbe trovare spiegazione sia l’inserimento di norme

riguardanti casi rari, sia la mancanza di norme riguardanti casi frequenti. Per i casi rari, è ovvio che, essendo appunto rari, la tradizione non li contemplava, e non poteva suggerire la soluzione. Il loro verificarsi ha indotto allora il sovrano ad aggiungere articoli di legge che li riguardassero, in modo da “coprire” la lacuna che si era creata. Così per la mancanza di casi che dovevano essere frequenti: per essi continuava a valere la norma tradizionale, e dunque non c’era alcun bisogno, in un “codice” che aggiungeva o riformava, di riportarli. Si riportavano invece norme per casi analoghi ma più complicati, più dubbi, che la tradizione non era in grado di risolvere.

Per esempio, il codice di Hammurapi tratta il caso di violenza ad una sposa ancora vergine ed ancora residente nella casa di suo padre. Ma mancano articoli che trattino dei casi più comuni, cioè della violenza ad una donna maritata, non più vergine e coabitante con il marito, o della violenza ad una nubile, non ancora promessa ad alcuno. Come mai? Viene logico pensare che il caso comune fosse talmente noto, e talmente scontata la pena prevista per il violentatore (la morte nel caso che la donna fosse maritata, il matrimonio riparatore nel caso fosse nubile, come sappiamo da altri “codici”), che il legislatore non ha sentito il bisogno di trascriverlo in un articolo, perché nulla aveva da aggiungere o da modificare. Ma ha sentito invece il bisogno di dare una risposta ad un caso di violenza, che si verificava in condizioni particolari e specifiche.

Così possiamo immaginare questo quesito, posto al giudice: “Se per una violenza ad una donna maritata è prevista la morte, mentre per la violenza ad una nubile vergine è previsto il matrimonio riparatore, qual è la pena per chi usa violenza ad una donna ufficialmente promessa ad un marito, ma che è ancora vergine ed ancora dimora nella casa di suo padre?”. Dubbio lecito, certamente. Si trattava di scegliere tra due norme tradizionali, in vigore da sempre. Qui il legislatore ha sentito il bisogno di intervenire, sentenziando: “La violenza alla vergine promessa ad altri è da considerare alla stessa tregua della violenza alla maritata ed ormai convivente con lo sposo. Per cui la pena è la morte”. Ecco allora che i due casi più “normali”

(violenza alla maritata ormai convivente e violenza alla nubile) non sono riportati, perché fanno parte del patrimonio tradizionale e non si sente il bisogno di modificarli; ma il caso speciale sì, perché oggetto di dubbi e di contestazioni.

Ancor più utili, per avvalorare tale ipotesi, sono gli articoli che riportano dati fatalmente destinati a cambiare nel tempo. In alcune leggi sumere, per esempio, si parla molto di risarcimento, ma certo il valore dei beni non poteva rimanere stabile per sempre. Ugualmente quando si parla di proporzioni di valore tra orzo e metalli.

Indicativo è anche l'elenco dei beni acquistabili con un siclo d'argento, che il "codice" di Ešnunna presenta proprio all'inizio. Sembra evidente che questo elenco sia stato riportato per un "aggiornamento", per adeguare insomma ufficialmente i prezzi al valore dei beni; e lo stesso discorso si può fare anche per gli articoli successivi, che trattano del prezzo di noli. Né si può pensare che da quel momento in poi i costi siano rimasti stabili, nemmeno nelle intenzioni del legislatore.

Se usciamo poi dalla Mesopotamia (sempre rimanendo, tuttavia, nell'ambito del Vicino Oriente antico) ed andiamo ad esaminare la raccolta di leggi ittite, troviamo che questo fatto viene addirittura palesemente dichiarato: "Se qualcuno ruba una pecora di razza, prima doveva dare trenta pecore, ora ne dia quindici", dice un articolo; "Se una persona acceca qualcuno oppure gli butta giù un dente, prima doveva dare una mina d'argento, ma ora dia venti sicli d'argento", dice un altro; ed i casi non si fermano qui.

La teoria che gli articoli dei "codici", o almeno di una parte di essi, fossero degli aggiornamenti, o delle modifiche di norme passate, o aggiunte chiarificatrici per casi dubbi e problematici, può portare ad altre considerazioni che devono essere prese, però, con molta prudenza.

È necessario, a questo punto, fare una premessa generale, ben nota a quanti sono venuti in contatto con le leggi mesopotamiche: mentre i "codici" sumeri, che sono i più antichi, prediligono,

in caso di danni inferti a persone, il risarcimento, quelli semitici (tranne il primo, cioè il “codice” di Ešnunna) prediligono la legge del taglione.

Sul taglione, e su quelle varianti del taglione che più propriamente dovremo chiamare “contrappasso”, diremo poi. Qui basterà accennare che la legge del taglione, ben nota dalla Bibbia e ricordata anche da Gesù Cristo («occhio per occhio dente per dente») prevede di infliggere al colpevole, come pena, lo stesso danno che lui ha inferto alla vittima. Gli hai levato l’occhio? Ti sia levato l’occhio. E così sia. E così via.

Come vedremo, la legge del taglione raggiungerà in Mesopotamia sconcertanti aberrazioni, prova indiscutibile che si trattava, in definitiva, di un atto di falsa giustizia, a volte di estrema ingiustizia, pur se concepito dietro la sollecitazione di un disperato desiderio di giustizia.

La teoria del risarcimento, certamente più avanzata e più “civile”, prevede però nel tempo, e non segue, la teoria del taglione. È una constatazione, questa, che non va presa comunque come verità assoluta: nulla vieta di pensare che le popolazioni sumeriche prevedessero all’inizio un ampio uso del taglione, e che nel loro evolversi siano passate al risarcimento, mentre il taglione è tornato in auge poi, quando i “Semitici” sono diventati prevalenti nel paese ed hanno preso in mano le redini del potere. Quale che fosse, in ogni caso, l’autentica sequenza nel tempo tra risarcimento e taglione, è comunque un dato di fatto che, secondo quanto ci risulta, nelle codificazioni sumere prevaleva il risarcimento, in quelle successive semitiche (tranne Ešnunna) il taglione (cf. anche le bibliche).

Viene da chiedersi però se i Semiti conoscessero le precedenti disposizioni giuridiche dei Sumeri. E la risposta non può essere che positiva: certamente sì. L’arrivo dei semiti “Accadi” e poi Amorrei in Sumeria non è stato il frutto di una subitanea invasione che si è sovrapposta ad una presenza sumera, soffocandola e neutralizzandola: elementi sumerici e semitici hanno coabitato per tempi lunghissimi, e l’osmosi tra le loro culture è stata conti-

nua e costante. Dunque i Semiti non potevano ignorare i principi giuridici dei Sumeri, ed anzi non è escluso che il “codice” semitico più antico, che è quello di Ešnunna e che, abbiamo detto, predilige il risarcimento, abbia fortemente risentito della precedente legislazione sumerica.

Se dunque i Semiti conoscevano le leggi sumere sul risarcimento (tanto più utile per la vittima di quanto non fosse un taglione, che non andava oltre al fornire la magra soddisfazione di vedere deturpato il deturpatore), come mai non ne hanno tenuto conto? È umano e naturale pensare al risarcimento, così come è umano e naturale pretendere oggi che colui che ci ha sfasciato la macchina paghi il danno prodotto, piuttosto che esigere che i giudici prendano a martellate la macchina sua.

Ecco allora che la teoria già esposta, cioè che ci possano essere casi di “codici” composti per completare ed aggiornare le legislazioni precedenti, potrebbe essere impiegata anche qui. Si potrebbe pensare, in definitiva, che i “codici” semitici accettino implicitamente la teoria sumerica del risarcimento (demandando al giudice il compito di quantizzarlo di volta in volta), aggiungendovi esplicitamente la teoria del taglione, che faceva parte del loro patrimonio per diverso modo di sentire, o per il modo di vita condotta durante la loro storia passata.

L’ipotesi però, ripetiamo, è da prendersi con le molle. E se valida, è poi valida in ogni caso? Le raccolte di legislazioni antiche non hanno tutte lo stesso carattere, lo stesso stampo. Ci sono “codici” promulgati dai sovrani con tutti i crismi, con tanto di Prologo e magari anche di Epilogo; altre raccolte sembrano invece degli “*excerpta*”, con gli articoli assemblati per comodità di consultazione; altre ancora hanno caratteristiche differenti.

Vediamoli allora, questi documenti della scienza giuridica più antica, insieme alle legislazioni di altri popoli del Vicino Oriente e dell’Egitto.

Tanto per cominciare, bisogna subito sfatare l’opinione che il “codice” di Hammurapi (solitamente scritto Hammurabi), risalente al XVIII secolo a.C., sia l’unico, o quanto meno il più antico. Né l’uno

né l'altro. La differenza con gli altri sta solo nel fatto che è scritto su pietra, e che è decisamente il più ricco di norme. Tutto qui. È vero che ha avuto anche una "fortuna", cioè che è stato copiato, e dunque considerato, anche in seguito, nei secoli successivi; ma non è l'unico: se possediamo il "codice" di Ur-Nammu solo in copie posteriori, vuol dire che anch'esso ha avuto una sua "fortuna".

Il più antico è invece proprio quello di Ur-Nammu, un re sumero del XXI secolo a.C., che fece incidere le sue leggi chi sa dove: l'originale è perduto.

Ma possiamo intendere come disposizioni giuridiche solo quelle raccolte in un "codice"? Certamente no. Come in ogni stato, dall'antichità alle "gride" di manzoniana memoria fino ai decreti legge di oggi, anche nella Mesopotamia i sovrani promulgavano una loro decisione, emanavano ordinanze ed editti.

### A. Le leggi sumere

Una delle prime espressioni giuridiche di questo tipo è stata quella di un certo Entemena, che regnò nella città sumerica di Lagaš, situata nella bassa Mesopotamia, intorno al 2400 a.C.

Questo Entemena ha dichiarato, nelle sue iscrizioni, di aver restituito il figlio alla madre e la madre al figlio. Che cosa significa? Significa che aveva ordinato che venissero condonati i debiti. I poveri debitori infatti, coinvolti in una tragica spirale di somme da pagare, di interessi e di scadenze, spesso erano costretti a cedere moglie e figli come pegno ai creditori, non sempre trovando, con questo mezzo, la soluzione ai loro guai. A meno che, naturalmente, non sopravvenisse un re che decidesse il condono, a scapito dei creditori che si vedevano in tal modo beffati dall'affare.

Lo Stato invece se ne avvantaggiava, perché il fallimento dei piccoli proprietari a vantaggio dei latifondisti, che si arricchivano sempre più, costituiva un grave turbamento all'ordine costituito, e bisognava porvi rimedio.

Bisogna comunque aggiungere che Entemena aveva esentato i suoi sudditi dal pagare i tributi<sup>1</sup>.

Sempre in Lagaš, Urukaghina (o Uruinimghina, 2350 c.) con una serie di disposizioni che troviamo ricordate in diverse iscrizioni<sup>2</sup>, aveva posto un freno agli eccessi della tassazione, di cui erano vittime battellieri, mandriani, pescatori, profumieri, persino chi portava a tosare le pecore a Palazzo, persino chi voleva divorziare o seppellire i propri morti; aveva combattuto anche gli abusi del potere: prima di lui l'*ensi* di Lagaš accumulava ricchezze e proprietà, e si serviva dei buoi del Tempio per arare i suoi terreni, i quali non erano poi che quelli dello stesso Tempio abusivamente requisiti, mentre le persone che detenevano il potere potevano permettersi di mettere le mani sulle case dei poveri senza pagar loro il dovuto, o di depredare dei frutti e dei pesci i loro frutteti e i loro stagni. Stando almeno a quanto leggiamo riuscì insomma davvero a ristabilire la giustizia, proteggendo le vedove e gli orfani (l'espressione avrà molta fortuna in seguito), e «*restaurò la libertà*», quella libertà di proprietà e di commercio che gli abitanti di Lagaš avevano perduto durante il regno dei sovrani precedenti.

Non si trattava propriamente di leggi, e neppure di “riforme” come possiamo intenderle noi: sono il tentativo di riportare le cose a una situazione di “giustizia” che l'abuso del potere mirava ad annihilare, a scapito dei sottoposti.

Dopo Urukaghina, sconfitto dal re di Uruk Lugalzagghisi, la storia registra in Mesopotamia la costituzione del grande impero di Akkad, fondato da Sargon (2334–2279). La dinastia di Akkad riuscì a durare fino al 2190, ma già prima della sua fine aveva chiaramente mostrato la sua decadenza, affrettata dai barbari Gutei, che si sostituirono alla stirpe di Sargon nel dominio della Mesopotamia.

Abbastanza indipendente dai Gutei ci appare tuttavia il pio Gudea di Lagaš (2140 c.). È un personaggio famoso per le sue iscrizioni che ce lo mostrano tutto intento ad opere di pace, soprattutto alla costruzione di templi per le sue divinità. Ed è famoso anche perché

il suo aspetto, varie volte ripetuto nelle caratteristiche statuette di diorite, ci è oltremodo familiare.

Se l'archeologia ci ha permesso di conoscere le fattezze del suo volto, il suo abituale atteggiamento e la foggia del suo vestire, l'epigrafia ci ha rivelato invece quali furono le sue opere: opere di pace, dietro l'intento di favorire gli dèi attraverso la costruzione di templi in loro onore, ma di favorire anche i sudditi, dei quali si considerava pastore.

Nella scritta incisa su di una statua che lo rappresenta, Gudea rivela il contributo che ha dato alla pace nel suo paese, e nel leggere l'elenco di quanto ha fatto veniamo a sapere, per contro, quale fosse la situazione che c'era prima del suo intervento. Grazie a lui, le donne non furono più impiegate per i lavori pesanti, non fu più usata la frusta sui sottoposti, le madri non picchiarono i loro figli (anche oggi ci vorrebbe un Gudea), ed i soliti debitori non ebbero più citazioni in tribunale né videro esattori alla porta di casa.

Gudea doveva essere anche psicologo. Tutti conosciamo i sistemi usati dai signorotti, nei tempi passati, per concedere, una volta all'anno, uno sfogo ai sottoposti: un giorno di ribaltamento dei poteri, con i padroni che servono a tavola, con le fantesche vestite come signore. Anche lui, più di 4000 anni fa, concesse un periodo di esenzione dal lavoro, in cui la serva si accompagnò con la padrona, e il signore si pose fianco a fianco con lo schiavo; e altrove afferma che il padrone non dava più bastonate in testa allo schiavo che aveva mancato in qualcosa, e la padrona non schiaffeggiava più la sua schiava<sup>3</sup>.

Insomma, come dice lui stesso, s'interessò ai principi di giustizia. E se giustizia è cercare di colmare i vuoti tra le classi sociali, impedendo che i sottoposti siano oppressi e concedendo loro, ogni tanto, un po' di respiro o almeno l'illusione di alzarsi di grado, vuol dire che almeno ci aveva provato. E c'è conferma se consideriamo quanto ha fatto in favore delle donne, non solo impedendo che fossero adibite a lavori pesanti, ma concedendo che la figlia subentrasse come erede quando il maschio mancava. Per quei tempi non era poco.